

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## NADIREX INTERNATIONAL SRL

AI SENSI DEL D. LGS. N. 231 DEL 2001

### INDICE

#### CAPITOLO I -PARTE GENERALE: IL D. LGS. N. 231 DEL 2001

- 1.1. Il regime di responsabilità giuridica previsto a carico delle persone giuridiche, società ed assicurazioni
- 1.2. I reati previsti dal d. lgs. n. 231/2001
- 1.3. Le sanzioni previste dal d. lgs. n. 231 del 2001
- 1.4. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente
- 1.5. Linee guida di confindustria

#### CAPITOLO II – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

- 2.1. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del modello di organizzazione gestione e controllo
- 2.2. Attività a rischio
- 2.3. Attività sensibili in ordine ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
- 2.4. Attività sensibili in relazione ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati
- 2.5. Attività sensibili in relazione ai reati societari
- 2.6. Attività sensibili in relazione alla violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- 2.7. Attività sensibili in relazione alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- 2.8. Principi per la prevenzione ed il controllo nelle aree, sopra indicate, di attività a rischio

#### CAPITOLO III – ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

- 3.1. Identificazione, collocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza
- 3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 3.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

#### CAPITOLO IV - FORMAZIONE ED INFORMATIVA

#### CAPITOLO V – SISTEMA SANZIONATORIO

**CAPITOLO VI – MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO  
DEL MODELLO**

---

## CAPITOLO I

### PARTE GENERALE: IL D. LGS. N. 231 DEL 2001

#### 1.1. Il regime di responsabilità giuridica previsto a carico delle persone giuridiche, società ed assicurazioni

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 e recante disposizioni in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, si è inteso adeguare la normativa italiana a quella internazionale, introducendo, così, un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (società, associazioni, consorzi, fondazioni, altri enti privati e pubblici ecc.) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio, dai seguenti soggetti (art. 5 d. lgs. n. 231 /2001):

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti apicali), nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli enti medesimi (ad esempio dipendenti non dirigenti);
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad es. dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui uno dei soggetti sopra indicati abbia commesso uno dei reati specificamente previsti, purché non abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità “amministrativa” della società.

#### 1.2. I reati previsti dal d. lgs. n. 231/2001

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame (art. 24 e ss. d. lgs. n. 231/2001), sono ad oggi contemplati:

- reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 d. lgs. n. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis d. lgs. n. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter d. lgs. n. 231/2001);
- concussione e corruzione (art. 25 d. lgs. n. 231/2001);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis d. lgs. n. 231 del 2001);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis1 d. lgs. n. 231/2001);

- reati societari (art. 25 ter d. lgs. n. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d. lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 d. lgs. n. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies d. lgs. n. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies d. lgs. n. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies d. lgs. n. 231/2001);
- ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies d. lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies d. lgs. n. 231/2001)

### 1.3 Le sanzioni previste dal d. lgs. n. 231 del 2001

Il sistema sanzionatorio disciplinato dal d. lgs. n. 231/2001 ha carattere essenzialmente binario, prevedendo l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive.

Per quanto riguarda le prime, si tratta di sanzioni fondamentali ed indefettibile previste sempre a carico della persona giuridica per tutti gli illeciti commessi dipendenti da reato.

Per la determinazione quantitativa, il d. lgs. n. 231/2001 ha adottato un modello commisurativo per quote il cui numero non può essere inferiore a cento né superiore a mille e il cui importo va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1549,00.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice deve tener conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di ciascuna quota è di soli € 103,00 qualora l'autore del reato ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure qualora il danno patrimoniale cagionato sia stato di particolare tenuità.

Il legislatore ha previsto anche l'applicazione di sanzioni interdittive, ma ciò solo per le ipotesi di maggiore gravità e nei casi in cui lo ha sancito espressamente, in omaggio ad una esigenza di legalità e di selezione della fattispecie meritevoli di un simile corollario sanzionatorio.

Tanto è vero che queste non si applicano qualora risulti che l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo oppure quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, siano state poste in essere condotte riparatorie ed, in particolare, ricorrano le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

L'elenco di tali sanzioni è fornito dall'art. 9 che prevede:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Anche per tale tipologia di sanzioni, valgono i criteri commisurativi sopra indicati (ossia gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, attività svolta per attenuare o eliminare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), con un'integrazione relativa alla necessità che il giudice tenga conto dell'efficacia delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Questa categoria di sanzioni ha poi una durata limitata nel tempo compresa in una forbice da tre mesi a due anni; tuttavia la durata limitata può lasciar spazio ad un'applicazione definitiva in casi particolari che denotano una specifica propensione all'illecito da parte dell'ente.

Inoltre, l'applicabilità delle sanzioni interdittive dipende dall'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- che l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei reati di cui al Decreto.

#### 1.4 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente.

Il Decreto Legislativo 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da parte di soggetti apicali.

E' importante precisare che il dettato normativo de quo non prevede alcun obbligo di predisporre e dare attuazione ai modelli di organizzazione, trattandosi di una facoltà rimessa alla scelta discrezionale dell'ente. Tuttavia è indubbio l'interesse dell'ente all'adozione in via preventiva venendo a costituire, come appena affermato, una causa di esonero di responsabilità.

Infatti, se il reato è stato commesso dai vertici, l'ente è esonerato da responsabilità se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare l'aggiornamento di questi ultimi è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente è responsabile solo se il reato è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ma tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per quanto riguarda le caratteristiche ed i contenuti, i suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare mirato a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'assenza di uno di tali contenuti determina di per sé l'inidoneità o l'inefficacia del modello.

Il sistema prevede altresì che:

- a) la società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno (Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sull'efficace funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- b) l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
- c) la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
- d) l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Il Decreto afferma inoltre che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

#### 1.5. Linee guida di confindustria

Il presente Modello è ispirato alla “ Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. lgs. n. 231/2001”, elaborate da Confindustria, dapprima nel documento del 7 marzo 2002 integrato con appendice del 24 maggio 2004 e successivamente nella versione aggiornata del 31 marzo 2008.

Tali linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da Confindustria sono:

- a) Codice Etico;
- b) sistema organizzativo;
- c) procedure manuali ed informatiche;
- d) poteri autorizzativi e di firma;
- e) sistemi di controllo e gestione;
- f) comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- a) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

- b) applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- c) documentazione dei controlli;
- d) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- e) individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue: autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione
- f) obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza;

E' opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello.

Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della Società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Tale osservazione vale anche per l'appendice delle Linee Guida, stilata da Confindustria con riferimento all'introduzione dell'art. 25- ter del Decreto, in materia di reati societari, cui pure si è tenuto conto nella redazione del presente Modello.

## **CAPITOLO II**

### **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

#### 2.1. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del modello di organizzazione gestione e controllo

La ratio, che giustifica l'adozione del presente modello è la volontà di Nadirex International srl. di adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema di controllo, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati da parte dei propri amministratori, dipendenti e rappresentanti, tenuto conto delle dimensioni aziendali, dell'attività svolta, del numero assai contenuto di lavoratori impiegati e che collaborano con la medesima.

Infatti, Nadirex International srl. ritiene che l'adozione di un Modello, in linea con le prescrizioni del Decreto, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento per sensibilizzare gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Società, nonché, in quanto possibile, i tutti gli altri soggetti con i quali la stessa intrattiene rapporti legati all'attività svolta, come clienti e fornitori.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lett. a), d. lgs. n. 231/2001, il presente "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", costituisce regolamento interno di Nadirex International srl. vincolante per la medesima, ed è approvato dall'assemblea dei soci che individua i membri dell'Organismo di Vigilanza come previsto dal Decreto stesso all'art. 6, comma 1 lett. b),



con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di provvedere a farne curare l'aggiornamento.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- a) individuazione delle aree di possibili rischi nell'attività aziendale, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio di reato ai sensi del Decreto;
- b) adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono in nome e per conto di Nadirex International srl. o sono legati alla Società relativamente alle attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati;
- c) diffusione di una cultura della prevenzione del rischio e del controllo;
- d) previsione di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna;
- e) identificazione dell'Organismo di Vigilanza e dei propri compiti di controllo, oltre che definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo medesimo;
- f) individuazione ed applicazione delle misure disciplinari volte a sanzionare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al Modello;
- g) definizione di un controllo ex post di verifica del funzionamento del Modello, al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, nonché individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

## 2.2. Attività a rischio

A seguito dell'analisi dei processi aziendali, del peculiare settore di interesse della Società e della sua struttura organizzativa interna, le attività a rischio, nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati di cui al Decreto, sono le seguenti:

- le attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d. lgs. n. 231/2001);
- le attività sensibile in relazione al trattamento illecito di dati (art. 24 bis d. lgs. n.231/2001);
- le attività sensibili in relazione ai reati societari (art. 25 ter d. lgs. n. 231/2001);
- le attività sensibili in relazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro (art. 25 septies d. lgs. n. 231/2001);
- le attività sensibili in relazione alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies d. lgs. n. 231/2001).

Per quanto riguarda il rischio relativo ai reati non indicati nel presente elenco di attività sensibili, ma previsti dal d. lgs. n. 231/2001, quali i reati di criminalità organizzata, quelli di falsità in monete,

in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, quelli contro l'industria e il commercio, quelli con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, quelli relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, quelli contro la personalità individuale, quelli relativi agli abusi di mercato e quelli in materia di violazione del diritto d'autore, questo appare solo astrattamente ipotizzabile, poiché allo stato, non è stata riscontrata l'ipotesi che tali reati possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società dai soggetti di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2001.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Nadirex International srl. – potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili.

### 2.3. Attività sensibili in ordine ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda i reati realizzabili nei rapporti tra Nadirex International srl. e la P.A., innanzitutto, si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate dal d. lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25:

- a) **Malversazione a danno dello stato**, prevista dall'art. 316 bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
- b) **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, prevista dall'art. 316 ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
- c) **Truffa aggravata**, prevista dall'art. 640, comma 2 n. 1, c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
- d) **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, prevista dall'art. 640 bis c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- e) **Frode informatica**, prevista dall'art. 640 ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto

con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

f) **Corruzione per un atto d'ufficio**, prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

g) **Istigazione alla corruzione**, prevista dall'art. 322, c.p. e costituita: - dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, o per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio o a fare un atto contrario ai suoi doveri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; - dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte di un privato per le finalità di cui agli artt. 318 e 319 c.p..

h) **Concussione**, prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

i) **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

l) **Corruzione in atti giudiziari**, prevista dall'art. 319 ter c.p. e costituita dai fatti di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p., qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

m) **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio oppure dal fatto di cui all'art. 318 c.p., qualora l'autore, che è soggetto incaricato di un pubblico servizio, rivesta la qualità di pubblico impiegato.

n) **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, previsti dall'art. 322 bis c.p., costituite dai fatti di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma, commessi:

- dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- dai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- dai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel punto a) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Tra le attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le seguenti tipologie principali:

- rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- partecipazione a trattative e a gare di pubblico appalto;
- negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti commerciali relativi alla fornitura di beni o servizi;
- gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali, concernenti l'esecuzione di contratti stipulati con soggetti pubblici;
- operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate a Enti Pubblici;
- trattative con soggetti pubblici, per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- elaborazione e trasmissione di dati ed informazioni a soggetti pubblici;
- svolgimento degli adempimenti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale;
- gestione di contatti con soggetti pubblici relativamente ad inadempimenti, verifiche ed ispezioni;

- svolgimento di attività che comportino l'utilizzo di luoghi pubblici e, quindi, lo svolgimento delle pubbliche autorità per attività che possano intralciare il traffico o creare disordine;
- gestione dei rapporti con i servizi pubblici per la materia della sicurezza e dell'igiene sul lavoro e il rispetto di cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni; gestione dei rapporti con i soggetti pubblici coinvolti nelle tematiche dell'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- assunzione di personale, qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto in tempi recenti rapporti diretti o indiretti con lo Stato o le Pubbliche Amministrazioni, anche stranieri, o organizzazioni dell'Unione Europea, oppure si tratti di operazioni che oggettivamente, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con gli enti o le organizzazioni ora indicate o riguardino l'accesso all'impiego dei c.d. ammortizzatori sociali e ai contributi all'occupazione;
- svolgimento di quegli adempimenti di legge in materia previdenziale ed assistenziale del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- operazioni di controllo, effettuate da Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di immigrazione o di espatrio da parte di persone provenienti da altri paesi non facenti parti della UE.
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza nelle attività in cui la supervisione di organi pubblici è disposta per legge;
- attività per l'acquisizione e la gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- occasionale richiesta di provvedimenti amministrativi ad hoc, per lo svolgimento delle attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di immagine e pubblicità;
- gestione dei beni mobili registrati, legati all'attività aziendale;
- adempimenti assolti presso soggetti pubblici quali, ad esempio, comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche ecc. non ricomprese nei punti precedenti;
- gestione di provvedimenti giudiziali o arbitrali;
- altre attività di contatto con la Pubblica Amministrazione.

#### 2.4. Attività sensibili in relazione ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati

In merito ai reati di cui all'art. 24 bis d. lgs. n. 231/2001, sono state individuate le singole ipotesi criminose:

a) **accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico**, previsto dall'art. 615 ter c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezze ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La punibilità è estesa anche al caso in cui - il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti, alla funzione o al servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato con abuso delle qualità di operatore del sistema; - se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; - se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti; - se le condotte sopra descritte riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

b) **detenzione, diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**, previsti dall'art. 615 quater c.p. e costituite dalla condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena è aumentata se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del IV comma art. 617 quater c.p.

c) **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, prevista dall'art. 615 quinquies c.p. e costituita dalla condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in essa contenuti o ad esso pertinenti o di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

d) **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche**, previste dall'art. 617 quater c.p. e costituite dalla condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più oggetti, ovvero le impedisce o le interrompe.

La punibilità è estesa anche: - a chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni; - se il fatto è commesso in danno di un

sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; - se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla sua funzione o al servizio ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema o ancora da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

e) **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**, prevista dall'art. 617 quinquies c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La pena è aumentata nei casi previsti dal 4° comma dell'art. 617 quater c.p..

f) **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635 bis c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

g) **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635 ter c.p. e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata – se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; - se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

h) **danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 635 quater c.p. e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituito dalla condotta di chi mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia o rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso delle qualità di operatore del sistema.

i) **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635 quinquies c.p. e sussiste se il fatto di cui all'art. 635 quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare,

rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata - se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile; - se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

1) **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**, prevista dall'art. 640 quinquies c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta il servizio di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di certificato qualificato.

Tra le attività sensibili in relazione a tale categoria di reati, sono state individuate le seguenti tipologie principali:

- emissione di comunicati stampa;
- gestione dei rapporti con i soci ecc.;
- gestione delle attività di prenotazione servizi.

#### 2.5. Attività sensibili in relazione ai reati societari

Per quanto riguarda i reati di cui all'art. 25 ter d. lgs. n. 231/2001, si descrivono brevemente di seguito le singole fattispecie:

a) **False comunicazioni sociali**, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

b) **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori**, previste dall'art. 2622 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,



dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

[c) **Falso in prospetto**, previsto dall'art. 2623 c.c. e costituito dalla condotta di chi, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari. La pena è aumentata se tale condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari. (articolo abrogato dall'art. 34, comma 2, L. 28/12/2005 n. 262)].

[d) **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**, previste dall'art. 2624 c.c. e costituite dalla condotta dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione. La pena è aumentata se tale condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari. (articolo abrogato dall'art. 34, comma 2, L. 28/12/2005 n. 262)].

e) **Impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

La pena è aumentata – se la condotta ha cagionato un danno ai soci; - se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o con altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

f) **Indebita restituzione dei conferimenti**, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

g) **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, prevista dall'art. 2627 c.c. e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono

riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

h) **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La punibilità è estesa anche agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Il reato è estinto se il capitale sociale o le riserve sono ricostruiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta la condotta.

i) **Operazioni in pregiudizio dei creditori**, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

l) **Omessa comunicazione del conflitto di interessi**, previsto dall'art. 2629 bis c.c. e costituita dalla condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico ovvero del soggetto sottoposto a vigilanza i quali violano gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c..

m) **Formazione fittizia del capitale**, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

n) **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**, prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

o) **Illecita influenza sull'assemblea**, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

p) **Aggiotaggio**, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

q) **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La punibilità è estesa anche - nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; - agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è aumentata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

Tra le attività sensibili in relazione a tale categoria di reati, sono state individuate le seguenti tipologie principali:

- predisposizione, redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio aziendale, delle situazioni contabili infrannuali e delle altre comunicazioni sociali;
- comunicazioni societarie;
- emissione di comunicati stampa;
- gestione dei rapporti con i soci ecc.;
- rapporti con l'autorità di vigilanza;

- operazione sul capitale e destinazione dell'utile;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
- gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale, altre operazioni straordinarie come fusioni o scissioni;
- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Nadirex International srl..

#### 2.6. Attività sensibili in relazione alla violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Con l'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123, il quale ha introdotto nel d. lgs. n. 231/2001 l'art. 25 septies, l'ambito applicativo della responsabilità da reato è stato esteso alla materia degli infortuni sul lavoro ed in particolare ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui al d. lgs. n. 81/2008.

Tra le attività sensibili in relazione a tale categoria di reati, è stata individuata la seguente tipologia principale:

- Utilizzo di beni strumentali all'azienda ed infortuni in itinere.

#### 2.7. Attività sensibili in relazione alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Per quanto riguarda i reati di cui all'art. 25 octies d. lgs. n. 231/2001, si descrivono brevemente di seguito le singole fattispecie:

a) **ricettazione**, prevista dall'art. 648 c.p. e consistente nella condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

b) **riciclaggio**, previsto dall'art. 648 bis c.p. e costituito dalla condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

c) **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648 ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienti da delitto. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Tra le attività sensibili in relazione a tale categoria di reati, è stata individuata la seguente tipologia principale:

- l'uso di somme di cui non è stata verificata la provenienza.

In relazione a tali reati, sono state individuate le seguenti aree quanto ai rapporti con i terzi:

- contratti di acquisto e vendita;
- transazioni finanziarie;
- investimenti;
- sponsorizzazioni;
- recepimento fondi da parte del pubblico;
- gestione dei flussi finanziari.

## 2.8. Principi per la prevenzione ed il controllo nelle aree, sopra indicate, di attività a rischio.

Durante la fase di individuazione delle aree di attività aziendale, sono state individuate le attività che potrebbero dar luogo alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di illeciti, in via strumentale alla concreta loro consumazione.

Con riferimento a tali ambiti sono stati esaminati gli iter gestori e di controllo in essere e sono stati definiti gli interventi necessari a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- distribuzione di compiti e responsabilità attraverso adeguati livelli di controllo in modo da evitare sovrapposizioni funzionali o operative, concentranti le attività critiche su un unico soggetto;
- adozione di un adeguato livello di formazione;
- assegnazione di poteri e responsabilità in modo chiaro, con precisazione espressa dei limiti di esercizio, in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- introduzione di regole comportamentali volte a garantire l'esercizio delle attività aziendali, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'intergità del patrimonio aziendale;
- proceduralizzazione delle attività aziendali a rischio:
  - fissando tempi e modi di svolgimento di singole attività;
  - documentando ciascuna operazione in modo da rendere agevolmente tracciabili atti e transazioni;
  - limitando il numero di decisioni aziendali assunte su base soggettiva;
- espletamento di attività di controllo compiute sulle transazioni aziendali;

- adozione di meccanismi di sicurezza per garantire un'adeguata protezione ed un funzionale accesso ai dati aziendali.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i destinatari del Modello devono garantire:

- che tutte le uscite di cassa siano giustificate da un rapporto contrattuale e da documentazione attestante la ricezione del bene o del servizio;
- che siano stabiliti limiti all'impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- che l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità;
- che in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro una soglia quantitativa contenuta, la motivazione possa essere limitata al riferimento o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- che in caso di operazioni diverse dalle ordinarie, la motivazione debba essere analitica;
- che tutte le operazioni vengano condotte nel rispetto della specifica normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda le attività sensibili in relazione ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati, i destinatari del Modello devono garantire:

- il rispetto della raccolta dei dati ex d. lgs. n. 196/2003;
- l'utilizzo degli stessi per le sole finalità per cui è stato autorizzato il trattamento.

Per quanto riguarda le attività sensibili in relazione ai reati societari, gli Amministratori devono:

- garantire che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno siano rispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- assicurare che le stesse siano rintracciabili negli atti e nei libri societari;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare che le decisioni di volta in volta adottate, disgiuntamente o congiuntamente, siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto stabilito nel presente Modello;

- verificare che le decisioni assunte dagli stessi Amministratori siano puntualmente e correttamente eseguite.

Per quanto riguarda le attività sensibili in relazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, i destinatari del Modello devono garantire ed attestare:

- il rispetto della normativa in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui al d. lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda le attività sensibili in relazione alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i destinatari del Modello devono:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partners;
- verificare la regolarità dei pagamenti accertando la piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- espletare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti/operazioni verso terzi;
- operare i controlli per prevenire i reati attinenti i rapporti con la P.A e quelli societari.

### **CAPITOLO III**

#### **ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO**

##### **3.1. Identificazione, collocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

Conformemente alla previsione di cui all'art. 6, comma 1 lett. b), d. lgs. n. 231/2001 il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di provvedere al suo aggiornamento deve esser affidato ad un apposito Organismo di Vigilanza, cui devono essere attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In ossequio a quanto previsto dal d. lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza deve:

- essere interno all'Ente, benché, in alcuni casi, è ammesso ed è opportuno che alcune funzioni di natura tecnica siano rimesse a consulenti esterni, pur conservando l'Organismo la supervisione degli stessi e la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello;
- avere autonomia, indipendenza e professionalità rispetto ai destinatari del controllo;
- verificare l'efficacia e l'efficienza del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal d. lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi

dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;

- effettuare gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni del modello organizzativo o significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa oppure in conseguenza di modifiche normative;
- adottare gli opportuni provvedimenti per evitare quelle violazioni accertate del modello organizzativo che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- predisporre una relazione informativa da sottoporre all'assemblea dei soci con cadenza annuale in ordine alle attività di verifica e controllo compiute all'esito delle stesse;
- adoperarsi in via continuativa per la formazione ed informazione del personale attraverso il costante monitoraggio che si espliciterà in vigilanza, consulenza, revisione ed aggiornamento;
- adoperarsi in via successiva in caso di commissione di un reato analizzando le cause e le circostanze della commissione.

Inoltre, l'art. 6, comma 4, D. Lgs. n. 231/2001 prevede che, al di là di ogni considerazione di merito, stante una coincidenza tra controllato e controllore difficilmente valutabile in termini positivi, negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'organismo di controllo possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente e ciò al fine di non gravare eccessivamente sulle piccole imprese con adempimenti particolarmente onerosi.

Alla luce delle prescrizioni di cui sopra e tenuto conto della struttura della Nadirex International srl, le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza vengono assegnate ai membri del Consiglio di Amministrazione;

### 3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In linea generale, l'Organismo di Vigilanza assume i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- controllare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;



- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui si renda necessaria effettuare correzioni ed adeguamenti.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'assemblea dei soci.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato da Nadirex International srl., è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolge periodica attività ispettiva;
- b) ha accesso a tutte le informazioni e documenti concernenti le attività a rischio, che può richiedere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;
- c) può rivolgersi a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- d) deve comunicare all'assemblea dei soci:
  - eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello e segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
  - le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate da Nadirex International srl. con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
  - eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

### 3.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Coloro che cooperano all'interno della Società, per il perseguimento delle finalità della stessa, sono tenuti a dare tempestiva informazione all'Organismo in ordine alle violazioni od ai sospetti di violazione del Modello e dei suoi principi generali.

Le segnalazioni devono effettuarsi in forme scritte e vanno indirizzate all'Organismo di Vigilanza.

## **CAPITOLO IV**

### **FORMAZIONE E INFORMATIVA**

Ai fini della efficacia del Modello, Nadirex International srl. ritiene necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei propri amministratori e dipendenti sia, in quanto possibile, dei soggetti terzi che hanno rapporti con la Società.

Il livello di formazione ed informazione è attuato in relazione al diverso livello di coinvolgimento di amministratori e dipendenti nelle attività sensibili.

Nel caso di aggiornamenti del Decreto o modifiche del Modello adottato da Nadirex International srl., saranno adeguatamente informati tutti gli interessati.

I soggetti destinatari saranno tenuti a rilasciare alla Nadirex International srl. una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

Il Modello dovrà essere fornito ai collaboratori esterni di Nadirex International srl..

I rapporti di collaborazione con soggetti esterni a Nadirex International srl. saranno redatti per iscritto.

Nell'ottica di un ulteriore rafforzamento dei propri principi di trasparenza, Nadirex International srl. si adopererà per fornire ai propri clienti un'informativa in cui si dichiara l'adozione del presente Modello.

## **CAPITOLO V**

### **SISTEMA SANZIONATORIO**

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello ed ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che *“i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

L'applicazione delle sanzioni determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da Nadirex International srl. in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle regole comportamentali sono considerati illeciti disciplinari.

Per illecito disciplinare si intende qualsiasi inosservanza del Modello, della normativa di riferimento e delle procedure aziendali interne.

Si ritiene che una tale condotta configuri violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore ed è, nei casi più gravi, da considerarsi radicalmente lesiva del rapporto di fiducia instaurato col dipendente.

In particolare, Nadirex International srl. si avvale di un sistema sanzionatorio che:

- individua le sanzioni da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, nonché per inosservanza della normativa di riferimento e delle procedure aziendali interne, rimandando alle disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;

- il soggetto preposto all'irrogazione delle relative sanzioni è l'Organo di Vigilanza il quale opera nel rispetto del diritto di difesa al lavoratore e della proporzionalità delle sanzioni rispetto alle violazioni, tenuto conto dei seguenti criteri generali:
  - gravità delle mancanze;
  - elemento soggettivo della condotta;
  - rilevanza degli obblighi violati;
  - potenzialità del danno derivante alla società, effettivo o potenziale, anche in relazione all'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 e successive modifiche o integrazioni;
  - livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
  - presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo alle precedenti prestazioni lavorative ed i precedenti disciplinari;
  - eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nella mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, a fronte delle quali siano irrogabili sanzioni diverse, si applica quella più grave.

Le contestazioni e l'irrogazione delle sanzioni devono avvenire per iscritto.

Al lavoratore deve essere concesso un termine di almeno 5 giorni per repliche e difese scritte.

L'Organismo di Vigilanza controlla affinché le misure siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nell'ipotesi di violazione della normativa vigente e del Modello da parte dei singoli amministratori, l'Organismo di Vigilanza ne dà tempestiva comunicazione all'Assemblea dei Soci.

I comportamenti lesivi delle disposizioni contemplate nel Modello imputabili ai soggetti – collaboratori, consulenti o altri terzi – legati a Nadirex International srl. da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, possono giustificare anche la risoluzione del rapporto stesso, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni provocati alla società.

Ai sensi del disposto degli articoli 5 e 7 del D. Lgs. n. 231 del 2001, nel rispetto del dettato della L. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e, in particolare, della procedura prescritta dall'art. 7 dello stesso contratto collettivo e di eventuali altre norme applicabili, le sanzioni previste nel presente capitolo si irrogano agli appartenenti alle categorie di quadri ed impiegati alle dipendenze della Società.

Inoltre, in considerazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile al personale di Nadirex International srl., non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nel CCNL vigente.

In particolare, secondo quanto sancito dal CCNL vigente, l'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti:

1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193 CCNL vigente;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

Il provvedimento della sospensione della retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva ingiustificata nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi del prestatore di lavoro indicati nell'art. 220, commi 1 e 2, CCNL vigente;
- frazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;

- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

Nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, la parte del Modello che contempla il Sistema Disciplinare sarà portata a conoscenza di tutti i dipendenti.

## **CAPITOLO VI**

### **MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO**

Al fine anche di garantirne la continua rispondenza alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231 del 2001, il presente Modello deve essere oggetto di verifica ed aggiornamento, oltre che nel caso di cambiamenti della struttura organizzativa della Società, anche in caso di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.